



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Provincia Regionale di Enna)

III COMMISSIONE CONSILIARE

Verbale n° 12 del 21/12/2015

Il giorno 21 del mese di Dicembre 2015 alle ore 11:30 si è riunita la III Commissione Consiliare a seguito di convocazione in data 18.12.2015 Prot. 13702 da parte del Presidente della 3^a Commissione consiliare, per discutere il seguente O.d.G.:

- regolamento contabile;
- Varie ed eventuali.

Componenti	Presenti	Assenti
Arena Fabio		x
Roccazzella Filippo	x	
Arcuria Giuseppe	x	
Profeta Giuseppe	x	

Sono altresì presenti il responsabile dei servizi finanziari dott. Centonze, l'Assessore al ramo Greco, Il Presidente del Consiglio Scozzarella.

Visto il numero legale dei presenti Il Presidente della terza commissione apre i lavori della commissione e verbalizza.

La parola al dott. Centonze: in allegato le sue dichiarazioni.

Si decide all'unanimità una Commissione per giorno 24/12/15 ore 9,30.

La Commissione dopo aver esaurito i punti all'O.d.G. chiude i lavori alle ore 12.00

Presidente

Assessore al Bilancio

Presidente del Consiglio

Capi gruppo

Componenti

Intervento alla seduta della III commissione consiliare n. 12 del 21/12/2015

Mi sembra opportuno presentare il documento predisposto e soprattutto porre all'attenzione della commissione gli elementi fondamentali che caratterizzano il regolamento.

Preliminarmente si fa presente che a seguito della riforma e l'applicazione della contabilità armonizzata prevista dal d. lgs. n. 118/2011 e s.m.i. è necessario ed indispensabile regolamentare sia alcuni aspetti gestionali che alcuni aspetti legati alla programmazione.

In merito alla gestione ci si è concentrati sulle variazioni e sulle diverse competenze degli organi deputati a variare il bilancio. A differenza della normativa precedente le variazioni di bilancio non sono più solo di competenza dell'organo esecutivo e del consiglio comunale ma alcune variazioni sono di competenza dei responsabili dei servizi e settori. Il regolamento prevede la competenza delle variazioni in capo al responsabile del servizio finanziario. Inoltre è stata prevista la possibilità di effettuare le variazioni in esercizio e gestione provvisoria.

Alla luce dei diversi orientamenti della Corte dei Conti si è inoltre data attenzione alla salvaguardia degli equilibri di bilancio che è stata regolamentata anche nell'ottica dei controlli interni previsti da apposito regolamento approvato dal consiglio comunale.

A riguardo si fa presente che il regolamento prevede:

“3. Il controllo della salvaguardia degli equilibri va fatto entro il 30/04, il 31/07, 30/09, 30/11. Le verifiche verranno fatte come previsto dall'articolo 19 e seguenti del regolamento sui controlli interi. Il controllo va comunque fatto anche se l'Ente si trova in esercizio o gestione provvisoria.

4. Il Consiglio provvede con apposito atto deliberativo, entro il 31 luglio ed entro il 30/11 di ogni anno, a dare atto del permanere o meno degli equilibri generali di bilancio e ad adottare eventualmente, gli altri provvedimenti di cui all'art. 193 comma 2, e 194 del Tuel.

5. L'atto di cui al comma precedente è obbligatorio. La predisposizione della proposta deve essere fatta dal responsabile dei servizi finanziari, che esprime il parere di regolarità tecnica e contabile e deve essere deliberato dalla Giunta Comunale e trasmesso al Consiglio Comunale per la successiva deliberazione. Sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale deve essere acquisito il parere dell'organo di revisione. “

In ambito regolamentare si ci è soffermati su competenze, tempi delle variazioni, comunicazioni e pubblicazioni delle stesse e obbligatorietà dei pareri.

In merito alla programmazione invece, non avendo la normativa in maniera esaustiva stabilito i criteri di applicazione del DUP, tenendo conto di quanto previsto da arconet è stata fatta un'analisi della problematica e regolamentata in maniera analitica tutta la gestione di tale documento che è propedeutico all'approvazione del bilancio.

Con la proposta regolamentare presentata si è voluto dare forza alla normativa e allo spirito della legge che ha previsto l'approvazione di un documento propedeutico di indirizzo per l'amministrazione comunale.

In merito agli elementi tecnici sono stati evidenziati, anche alla luce del documento dell'ordine dei dottori commercialisti, la natura e le modalità per esprimere il parere ed è stato regolamentato sia l'iter di approvazione che di modifica dello stesso.

In merito si precisa che:

"3. Il Documento Unico di Programmazione è deliberato dalla Giunta Comunale entro il 15 luglio. La deliberazione del DUP costituisce una fase necessaria del ciclo della programmazione dell'ente.

4. Una volta deliberato in Giunta Comunale viene trasmesso al Consiglio Comunale per le conseguenti deliberazioni da adottarsi entro il 31 luglio.

5. Il Consiglio Comunale riceve, esamina e discute il DUP non oltre 16 giorni dall'approvazione della Giunta Comunale. "

In merito all'approvazione il regolamento precisa che:

"7. Entro 30 giorni dalla deliberazione del Consiglio Comunale la Giunta Comunale può approvare la nota di variazione e aggiornamento del DUP. La nota di aggiornamento al DUP, è eventuale, in quanto può non essere presentata se:

- il DUP è già stato approvato in quanto rappresentativo degli indirizzi strategici e operativi del Consiglio;
- non sono intervenuti eventi da rendere necessario l'aggiornamento del DUP già approvato;
- la Giunta Comunale, con atto motivato, non ritiene di dover modificare il DUP deliberato in precedenza e quindi di non dare seguito agli indirizzi politici del Consiglio Comunale;

8. Qualora la Giunta Comunale recepisce gli indirizzi politici amministrativi del Consiglio Comunale delibera la modifica e aggiornamento del DUP con proprio atto nel quale va acquisito il parere dell'Organo dei Revisori dei Conti.

9. La Giunta Comunale, con proprio atto motivato, può decidere di non accogliere gli indirizzi dati dal Consiglio Comunale. In questo caso l'atto non necessita di pareri. In questo caso non necessita il parere dell'Organo di revisione.

10. In entrambi i casi di cui al punto n. 8 e al punto n. 9 non si prevede discussione in Consiglio Comunale; gli atti deliberati dall'Organo esecutivo vanno esclusivamente trasmessi alla Presidenza del Consiglio Comunale per opportuna conoscenza. "

Infine un altro aspetto che è stata attenzionata è quello della gestione economica alla luce della nuova normativa.

